

Il mediatore deve mettere a verbale il rifiuto della parte

Il **mediatore** - dopo aver informato le parti sulla natura, le finalità e la modalità di svolgimento della procedura - deve invitarle a esprimersi sulla possibilità di dare inizio alla mediazione attiva e all'esito deve verbalizzare quale parte dichiara di non voler o poter proseguire e quali siano gli ostacoli oggettivi che impediscono la prosecuzione della mediazione. Occorre infatti che il mediatore col suo verbale «consenta di comprendere quale mediazione ha svolto nel primo incontro», in quanto solo così il giudice «sarà messo in condizione di valutare se la condizione di procedibilità si è avverata e adottare le conseguenti determinazioni processuali». Sono le conclusioni cui giunge con l'ordinanza del 26 settembre 2016 il **Tribunale di Pavia** (estensore Marzocchi), in un **giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo** nel quale - ammessa una prova testimoniale e dopo aver disposto la delega al Tribunale di Cremona - si riserva di fissarne il termine per l'espletamento, ritenendo sussistere i presupposti per disporre la mediazione. La causa ha ad oggetto la fornitura a noleggio e il montaggio di pannelli prefabbricati da una società (che li produce, commercializza e installa) ad un centro sportivo che li aveva ordinati per ampliare la sua attività.

Secondo l'utilizzatore, i pannelli erano difettosi e il nolo non era stato pagato principalmente per sollevare l'eccezione di inadempimento. Secondo il fornitore, che ha ottenuto il decreto ingiuntivo (poi opposto), i pannelli non erano difettosi ma avevano solo lievi problemi di montaggio, causati dalla mancata predisposizione, da parte del cliente, di un piano regolare su cui installarli. Sempre secondo il fornitore, il centro sportivo non aveva pagato non per sollevare eccezione di inadempimento, ma per crisi della sua attività. Il Tribunale aderisce all'orientamento fiorentino della effettività della mediazione, «ovvero le parti sostanziali devono essere presenti personalmente e assistite dai rispettivi difensori» e quindi «in caso di incontro meramente informativo non potrà dirsi svolta la mediazione attiva così come disposta nella presente ordinanza e, conseguentemente, non potrà nemmeno essere realizzata la condizione di procedibilità». Così il mediatore non può limitarsi a verbalizzare quali soggetti siano presenti e con quali poteri - «il che è doveroso sempre» - ma deve consentire al giudice di «comprendere quale mediazione ha svolto nel primo incontro». Sul tema si era già espresso il Tribunale di Roma (estensore Moriconi), con l'ordinanza del 25 gennaio 2016, secondo cui oltre alla risposta alla «fatidica domanda» sulla prosecuzione sarà «necessario e doveroso che venga verbalizzata la ragione del rifiuto a proseguire nella mediazione vera e propria»; ma ciò «sempre che la parte dichiarante la esponga e chiedi la relativa verbalizzazione». Il Tribunale di Pavia prende poi posizione sulle conseguenze del mancato esperimento della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conformandosi all'orientamento della Cassazione quando nel provvedimento che ordina la mediazione non è specificata la parte onerata dell'avvio della mediazione (che grava quindi sull'opponente), ma ritiene possibile che sia il giudice a poter scegliere discrezionalmente, caso per caso, quale parte deve essere onerata dell'avvio della mediazione.